



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC  
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica  
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**ENEL PRODUZIONE S.p.A.  
Centrale termoelettrica “Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

*Modifica per “tombamento parte aperta canale di scarico SR2”  
(ID 94/13443)*

<b>Gestore</b>	<b>Enel Produzione S.p.A.</b>
<b>Località</b>	<b>Fusina - Venezia</b>
<b>Gruppo Istruttore</b>	Antonio Fardelli (Referente)
	David Roettgen
	Antonio Mantovani
	Anna Lando - Regione Veneto
	Massimo Gattolin - Città Metropolitana di Venezia
	Cristina Zuin - Comune di Venezia
<b>Data emissione</b>	<b>18/11/2022</b>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

## **Sommario**

<b>1. DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. INTRODUZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Atti presupposti .....</b>	<b>6</b>
<b>2.2 Atti normativi .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Atti ed attività istruttorie.....</b>	<b>10</b>
<b>3. IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Premessa .....</b>	<b>12</b>
<b>5. Configurazione attuale: gestione acque meteoriche e canale di scarico SR2 .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Descrizione dell’intervento.....</b>	<b>13</b>
<b>7. Piano di Monitoraggio e Controllo .....</b>	<b>16</b>
<b>8. Tariffa istruttoria.....</b>	<b>16</b>
<b>9. Conclusioni .....</b>	<b>16</b>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente</b>	Il Ministero della transizione ecologica (MiTE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione AIA-IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	ENEL Produzione S.p.A., installazione sita a Venezia, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Documento di riferimento sulle BAT (BRef)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

<b>Migliori tecniche disponibili (MTD)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.</li></ol>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica e sono pubblicati sul sito <a href="https://va.minambiente.it/">https://va.minambiente.it/</a>, al fine della consultazione del pubblico.</p>
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Art. 5, comma 1, lettera i-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).</p>



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC;
vista	la legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria AIA-IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i> ;
vista	la lettera del Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC, prot. CIPPC/1437 del 19/10/2022, che assegna l’istruttoria per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale della società Enel Produzione S.p.A. – sita nel Comune di Venezia ai seguenti Commissari: - Dott. Antonio Fardelli – Referente Gruppo Istruttore - Prof. Antonio Mantovani – Componente - Avv. David A. Roettgen – Componente
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Anna Lando – Regione Veneto – Dott. Massimo Gattolin – Città Metropolitana di Venezia – Dott.ssa Cristina Zuin – Comune di Venezia

### 2.2 Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.;
visto	il DM 274/2015 del 16/12/2015 “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
visto	l’articolo 5, comma 1, lettere 1) e l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) che riporta la definizione di modifica sostanziale dell’impianto;
visto	l’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

	<p>a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</p> <p>b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</p> <p>c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;</p> <p>d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;</p> <p>e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</p> <p>f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale “<i>I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “<i>fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “<i>L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in</i></p>





**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

	<p><i>condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale “Fatto</i></p>





**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**"Andrea Palladio" di Fusina - Venezia**

*salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:*

*a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;*

*b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;*

*c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;*

*d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;*

*e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza. ”*



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

**2.3 Atti ed attività istruttorie**

Visto	il decreto di riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DM 250 del 3/12/2020 per la centrale termoelettrica Andrea Palladio di Fusina - Venezia;
vista	la nota prot. ENEL/PRO/13621 del 26/08/2022, acquisita al prot. MATTM/104077 del 29/08/2022, con la quale il Gestore ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale per il tombamento della parte aperta del canale di scarico SR2;
vista	la nota del Ministero della transizione ecologica prot. 122651 del 5/10/2022, di avvio del procedimento di modifica a seguito dell’istanza presentata dal Gestore;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata al Gruppo Istruttore per approvazione il 10/11/2022, acquisita al prot. CIPPC/1602 del 18/11/2022, con allegate le mail contenenti la condivisione del PIC.



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

### 3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A. centrale termoelettrica di Fusina - Venezia
<b>Sede legale</b>	Viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA (RM)
<b>Sede operativa</b>	Via dei Cantieri 5 - 30176 Venezia-Malcontenta VE Tel. 041/8218301
<b>Codice attività IPPC</b>	Cod. 1.1: Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.
<b>Classificazione NACE</b>	Codice 35.11: produzione di energia elettrica;
<b>Classificazione NOSE-P</b>	Cod.101.01: Processi di combustione maggiori di 300 MW;
<b>Gestore impianto</b>	Ignazio Mancuso Tel. +39 041/8218301 E-mail: ignazio.mancuso@enel.com
<b>Referente IPPC</b>	Domenico Albino De Martino Tel. 320/9186764 Email: domenicoalbino.demartino@enel.com
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	No
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	Certificazione ISO 14001:2015 - scadenza 27/07/2025 Registrazione EMAS - scadenza 20/04/2024



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

#### **4. Premessa**

La Centrale Termoelettrica Enel Produzione S.p.A. “A. Palladio” di Fusina sita in Località Malcontenta – Venezia è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DM n. 250 del 03/12/2020 (G.U. n. 13 del 18.01.2021).

L’istanza di modifica non sostanziale dell’AIA presentata dal Gestore ha come oggetto la porzione a cielo aperto del canale di convogliamento delle acque industriali di raffreddamento provenienti dal gruppo FS5 verso lo scarico finale di Fusina SR2 inattivo dal 1999.

In particolare, il Gestore comunica la volontà di procedere al tombamento della parte aperta del canale di convogliamento verso SR2, non precludendone le funzionalità. Il Gestore dichiara che tale intervento implicherà un nuovo apporto di acque meteoriche potenzialmente inquinabili all’impianto di trattamento acque reflue di centrale. Il Gestore specifica che lo scarico resterà comunque inattivo come già previsto nell’attuale AIA DM 250/2020.

#### **5. Configurazione attuale: gestione acque meteoriche e canale di scarico SR2**

Con riferimento all’oggetto della modifica, il Gestore rappresenta che:

- a) La modifica proposta dal Gestore impatta su AC9: Impianto di trattamento delle acque reflue ITAR, nel convogliamento di un nuovo apporto allo stesso assimilabile ad acque **meteoriche potenzialmente contaminate**, tipologia di acqua già comunque trattata nella stessa AC9.

La centrale è dotata dei seguenti impianti di trattamento delle acque:

- I. **impianto di trattamento delle acque reflue ITAR (sezione oleosa e sezione chimica)**, nel quale vengono trattate le acque inquinabili da oli, le acque acide e/o alcaline e le acque meteoriche contaminate e non contaminate.
- II. **impianto di trattamento delle acque reflue ITSD**, nel quale vengono trattati i reflui provenienti dagli spurghi della desolforazione dei fumi, dai moduli di ultrafiltrazione ed osmosi inversa dell’impianto di produzione di acqua demineralizzata, da una parte dell’impianto di trattamento condensato, le acque meteoriche del parco carbone, quelle provenienti dalle operazioni di lavaggio del piazzale di carico delle ceneri negli autosili, nonché le acque meteoriche non contaminate (exSP2) da strada che conduce in banchina lato Venezia e le meteoriche delle aree di stoccaggio rifiuti nn. 252, 255, 256 e dell’area di deposito temporaneo rifiuti n. 261.

In particolare, l’impianto di trattamento delle acque inquinabili da oli (sezione oleosa dell’ITAR) riceve:

- I. le acque dell’impianto termoelettrico potenzialmente inquinabili da oli, quali gli spurghi di lavaggi di aree a rischio di inquinamento di oli;
- II. le acque meteoriche provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi per oli, dalle aree interessate dalle attività di movimentazione dei combustibili e dalla zona in cui sono ubicati i trasformatori;
- III. le acque meteoriche contaminate e non provenienti dalle aree dell’isola produttiva dei gruppi FS1, FS2, FS3, FS4 e FS5, comprese le acque meteoriche non contaminate ex SP1 (strade e piazzali antistanti il gruppo FS5, strade e parcheggi adiacenti alla portineria).

La sezione oleosa dell’ITAR è costituita da un serbatoio di raccolta delle acque potenzialmente inquinabili da oli, della capacità di 3.000 m<sup>3</sup> e da due unità di trattamento del tipo API di capacità



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

di 100 m<sup>3</sup>/h ciascuna, operanti secondo il principio di separazione basato sulla differenza di peso specifico tra acqua e olio.

Le acque trattate recapitano normalmente all'impianto di trattamento acque acide e/o alcaline, mentre l'eventuale olio separato viene raccolto in un serbatoio dedicato.

Ai reflui da trattare vengono successivamente addizionati, in apposite vasche di reazione, reagenti chimici che favoriscono l'abbattimento delle sostanze inquinanti disciolte o sospese con formazione di fanghi.

La capacità massima di trattamento dell'ITAR è di 250 m<sup>3</sup>/h. L'impianto è dotato di due serbatoi di accumulo per una capacità complessiva di 4.000 m<sup>3</sup>.

L'impianto è dotato di un pozzetto di ispezione (pozzetto ITAR) che consente il prelievo e il controllo delle acque trattate prima che queste confluiscono nel collettore di scarico. Le acque depurate provenienti dall'ITAR vengono scaricate nel Canale Industriale Sud a mezzo dello scarico finale convenzionalmente denominato SM1.

- b) La modifica proposta dal Gestore impatta sulla porzione aperta dello scarico SR2 di convogliamento delle acque di raffreddamento dell'ex-impianto FS5 al Naviglio Brenta.

L'opera di presa dell'ex gruppo FS5, oggi oggetto dei lavori di installazione di una nuova unità a gas della Centrale termoelettrica di Fusina, è denominata AL2, posizionata lungo il Canale Industriale Sud. L'acqua di Laguna prelevata giungeva alla vasca di filtrazione e pompaggio da cui veniva alimentato il circuito di refrigerazione in pressione. L'acqua di raffreddamento veniva quindi scaricata in Naviglio Brenta (attraverso lo scarico SR2) mediante una condotta della lunghezza di 1.100 metri, di cui in parte aperta della lunghezza di 355 metri e una larghezza variabile dai 17,80 metri ai 18,56 metri.

Lo scarico idrico SR2 è oggetto di Disciplinare (repertorio n.900116 reg.conc.n.2/SAMA) con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino – Alto Adige – Friuli Venezia – Giulia che concede ad Enel Produzione S.p.A. – PP Fusina – l'esercizio dello scarico nel tratto terminale del Naviglio di Brenta.

Lo scarico è anche oggetto da parte della Regione Veneto di una concessione del demanio idrico che esplicita come scopo il mantenimento dello scarico delle acque di raffreddamento dell'impianto ex FS5.

L'opera di presa AL2 è stata chiusa a seguito degli interventi di marginamento della sponda Sud del Canale Industriale Sud eseguiti dal Provveditorato Interregionale OO.PP. Triveneto (ex MAV). Analogamente, il relativo scarico SR2 risulta fuori uso dal 1999, e regolarmente recepito nell'autorizzazione AIA 250/2020 in essere nonché nell'istanza di modifica sostanziale per l'installazione del nuovo CCGT (Procedimento MTE ID:94/11941) e nell'istanza di integrazione a suddetto procedimento trasmessa con nota ENEL-PRO-31/03/2022-5007.

## **6. Descrizione dell'intervento**

Lo scarico SR2 aveva come scopo il convogliamento delle acque di raffreddamento dell'impianto ex FS5. In data 6/05/2022 il Gestore ha presentato una SCIA con un progetto di interventi sulla porzione aperta dello stesso mentre il 27/07/2022 ha presentato comunicazione di avvio lavori (il 29/07/2022). Il canale di scarico industriale oggetto dei lavori è di proprietà Enel confina a est con proprietà Veritas, a Nord con l'ingresso alla zona del futuro Ciclo Combinato a ovest con la strada che porta alla zona del Ciclo Combinato e le Torri di raffreddamento e la Sezione 1 della Centrale.



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

Il canale di scarico, in parte aperto, è lungo 355 metri e una larghezza variabile dai 17,80 metri ai 18,56 metri. La profondità rispetto al piano di calpestio varia da 3,70 metri a 3,89.

Il Gestore dichiara che il progetto di tombamento del canale di scarico scoperto prevede:

- a. mantenimento dell'attuale manufatto che costituisce l'invaso del canale;
- b. collocazione di un collettore di raccolta acque sul fondo costituito da uno scatolare prefabbricato che permette di mantenere convogliabili le acque attraverso il punto di scarico SR2;
- c. collocazione di pozzi di ispezione ogni 50 m e raccolta acque meteoriche superficiali;
- d. realizzazione due setti di cemento armato, uno iniziale (dopo ponte Veritas) e uno finale (verso scarico a mare), per la chiusura dell'intera sezione del canale;
- e. riempimento del canale con terre di riutilizzo, preventivamente caratterizzate e conformi alla CSC, derivanti dalle attività di scavo per la realizzazione del Ciclo Combinato (autorizzato con Decreto n. 55/20/2021 rilasciato dal Ministero della transizione ecologica il 10/12/21) in corso di realizzazione; qualora tali terre di riutilizzo non dovessero risultare sufficienti, verrà impiegato materiale vergine;
- f. completamento della parte più superficiale del tombamento con materiale adatto a realizzare una superficie carrabile asfaltata;
- g. realizzazione di manufatti per la nuova vasca di raccolta acque meteoriche da ricavare nella prima parte di canale scoperto nella zona Nord;
- h. la vasca permette la separazione di acqua di prima pioggia da acqua di seconda pioggia tramite l'utilizzo di vasche e pozzetti dedicati per la raccolta della rispettiva tipologia di acqua e dotati ciascuno di una pompa da 80 m<sup>3</sup>/h;
- i. per acque di prima pioggia si intendono i volumi dei primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento (10.000 m<sup>2</sup>). Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Il pozzetto dedicato alla raccolta dell'acqua di prima pioggia avrà un volume non inferiore a 50 m<sup>3</sup>;
- j. Per acque di seconda pioggia si intendono le acque meteoriche di dilavamento successive alle acque di prima pioggia, nell'ambito del medesimo evento piovoso;
- k. Sia le acque di prima pioggia che le acque di seconda pioggia saranno rilanciate alla sezione acque oleose dell'ITAR esistente.

La nuova superficie soggetta a raccolta di acque meteoriche sarà di circa 6.500 m<sup>2</sup> per l'area tombata del canale.

Complessivamente si otterrà quindi una superficie carrabile di circa 10.000 m<sup>2</sup> (a cui sono sommate le ca 3.500 m<sup>2</sup> della strada già esistente) per una stima di volume annuo di evento di circa 8.400 m<sup>3</sup> (dato ricavato sulla piovosità media annua riportato nel documento “*Rete di controllo della qualità dell'aria – Presentazione dei rilevamenti nell'anno 2016*”) da rilanciare all'impianto di trattamento della centrale senza aggravio per il sistema di trattamento.

Per determinare l'andamento degli afflussi meteorici intensi nel sito di Fusina, con durata inferiore alle 24 ore, il Gestore ha fatto riferimento alle precipitazioni di breve durata e massima intensità registrate nella stazione pluviometrica di Mira (VE), che risulta la stazione più prossima a Marghera per la quale tali informazioni sono risultate disponibili (Dipartimento Meteorologico ARPAS, 2016).






## Commissione Istruttoria AIA - IPPC Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina - Venezia

Per l'analisi sono stati utilizzati dal Gestore i dati storici di precipitazione di massima intensità e breve durata per il periodo 1992-2016 e, per il dimensionamento dell'impianto, il Gestore ha scelto la curva di piovosità del sito con tempo di ritorno 10 anni.

Il Gestore dichiara che la nuova vasca di accumulo progettata nella modifica risulta adeguata a contenere l'acqua dell'evento piovoso di maggior intensità (ritorno 10 anni) interessante sia la porzione di canale tombato, sia l'asse stradale, come dal seguente schema pluviometrico fornito dallo stesso.



Nello scenario considerato dal Gestore, il volume accumulato nella nuova vasca sarà inferiore a 350 m³ con una sola pompa da 80 m³/h in funzione.

Per creare questa nuova vasca verrà sfruttato il muro già realizzato di chiusura del canale ed il nuovo muro di contenimento della colmata del canale, da realizzare in prossimità del ponte presente. L'arrivo del collettore in vasca avverrà in un pozzetto che ospiterà due pompe sommerse da 80 m³/h cad. per l'invio delle acque all'Impianto Trattamento Acque Reflue della Centrale, tramite due linee interrate.

Dal momento che la capacità massima di trattamento dell'impianto ITAR è di 250 m³/h, il Gestore ne deduce che la portata delle pompe sommerse nella vasca di raccolta acque meteoriche non impatta gli afflussi generalmente afferenti all'impianto.

Il Gestore dichiara che durante le attività di tombamento del canale, le acque di risulta insistenti l'area oggetto di tombamento verranno gestite dalla funzione di Enel Produzione S.p.A. Engineering and Construction attraverso scarico di cantiere già autorizzato verso la società consortile di Veritas S.p.A.

Sul canale insistono già allo stato precedente alla modifica due scarichi delle società Veritas S.p.A. e Rive S.r.l. che verranno preservati attraverso la costruzione di due linee di scarico dedicate.

Il Gestore dichiara inoltre che lo scarico SR2 rimarrà preservato attraverso l'installazione di un opportuno e dedicato scatolare prefabbricato come da progetto allegato all'istanza presentata.

Inoltre con riferimento al procedimento ID: 94/11941 con oggetto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 250 del 03/12/2020 a seguito del progetto di installazione del nuovo CCGT, si rimanda alla nota ENEL-PRO-31/03/2022-5007, che specifica inerente allo scarico SR2 che l'impianto CCGT nella configurazione di utilizzo con Torre, non necessita di scarico di acqua condensatrice verso corpo recettore superficiale, l'acqua





**Commissione Istruttoria AIA - IPPC**  
**Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica**  
**“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

viene infatti ricircolata in circuito chiuso alla torre di raffreddamento, che costituisce quindi la sorgente fredda.

Il Gestore sottolinea che lo scarico SR2 non sarà quindi attivo fino a diversa comunicazione del Gestore stesso, ma è predisposto per eventuali modifiche di impianto comunicate preventivamente dal Gestore.

La durata complessiva dei lavori descritti è stimata dal Gestore in 60 giorni.

## **7. Piano di Monitoraggio e Controllo**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere eventualmente adeguato da parte di ISPRA coerentemente con il presente parere.

## **8. Tariffa istruttoria**

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.

## **9. Conclusioni**

Con riferimento alla nota prot. ENEL/PRO/13621 del 26/08/2022, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica per il tombamento della parte aperta del canale di scarico SR2

### **IL GRUPPO ISTRUTTORE**

#### **RITIENE CHE**

le modifiche presentate possono essere considerate non sostanziali, in quanto non determinano effetti negativi e significativi sull'ambiente e rispetto all'attuale situazione impiantistica, non determinano peggioramento in termini di trattamento delle acque all'impianto ITAR di centrale alle seguenti condizioni:

- 1.** Il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e di controllo l'avvenuto completamento degli interventi per il tombamento della parte aperta del canale di scarico SR2;
- 2.** Il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente all'Autorità competente e di controllo l'eventuale attivazione dello scarico SR2;
- 3.** Il Gestore è tenuto a registrare nei quaderni d'impianto le portate idriche delle acque trattate all'impianto ITAR e il livello di riempimento dei serbatoi di accumulo. Ciò anche al fine di monitorare nel tempo i vari afflussi afferenti all'impianto;
- 4.** Il Gestore, con riferimento alle operazioni di riempimento del canale con terre di riutilizzo, preventivamente caratterizzate e conformi alla CSC, derivanti dalle attività di scavo per la realizzazione del Ciclo Combinato, è tenuto a garantire il previo espletamento delle procedure previste dal DPR n. 120 del 13 giugno 2017.